

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione dirigenziale n. 626 del 2 maggio 2019

Decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento (art. 22 bis, art. 20 comma 11, art. 26 comma 11, art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 - T.U. Espropri, e art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007). Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla (VI). Ditta n. 44: Maule Maria Teresa, Sandonà Francesco, Sandonà Michela.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. richiamate integralmente le premesse, nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla (VI)" di disporre:
 - l'espropriazione, e pertanto l'acquisizione a titolo originario, degli immobili indicati nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 22 bis, 20 comma 11, 26 comma 11 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale 97905270589;
 - la costituzione di una servitù di allagamento degli immobili indicati nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007, a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale 97905270589.
2. Di stabilire che il diritto di servitù è soggetto alle seguenti prescrizioni:
 - . nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
 - . sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
 - . si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. Di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, richiamata nelle premesse, il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione, e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al **Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico** con diritto di proprietà per 1/1 e alla **Regione Veneto** con diritto di uso per 1/1, e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del **Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico**.
4. Di dare atto che l'importo a corrispettivo per l'acquisizione/l'asservimento di cui al punto 1. è già stato interamente depositato dalla Regione Veneto a favore della ditta catastale interessata, come specificato in premessa.
5. Di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 30 luglio 2013 negli immobili di proprietà della ditta n. 44 Maule Maria Teresa, Sandonà Francesco, Sandonà Michela, con redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
6. In applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 347/1990 negli atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è

lo Stato.

7. Di inviare il presente decreto entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto nel B.U.R. Veneto ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001.
8. Di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto nel B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
9. Di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della "Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento" prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di competenza regionale.
10. Il presente decreto sarà notificato in copia conforme all'originale alla ditta catastale, nelle forme degli atti processuali civili.
11. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
12. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati/ asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001.
13. Del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto, e alla Regione Veneto mediante P.E.C.
14. Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.

omissis

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan